

FONDO MUTUALISTICO PER LA STABILIZZAZIONE DEL REDDITO DELLE IMPRESE ZOOTECNICHE

“Fondo IST LATTE”

<p><i>Art. 9 del Regolamento</i> VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI</p>	<p>L'entità del contributo associativo è determinata in 0,00 € per le imprese allevatorie che avevano assunto l'impegno all'adesione alla copertura mutualistica del Fondo IST Latte per le annualità 2022, 2023 e 2024.</p>
<p><i>Art. 12 del Regolamento</i> SINISTRI INDENNIZZABILI</p>	<p>I danni subiti dalle Imprese aderenti in termini di un drastico calo di reddito superiore al 20% del reddito medio annuo rispetto ai tre anni precedenti o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti scartando quelli con il reddito più basso e più alto. L'indennizzo da riconoscere ad ogni singola Impresa aderente è calcolato in percentuale sulla perdita di reddito.</p>
<p><i>Art. 13 del Regolamento</i> VALORE IN RISCHIO</p>	<p>Il reddito medio di ogni singola Impresa, con specifico e puntuale riferimento alla produzione di latte bovino, ovvero il reddito medio dell'ultimo triennio dell'impresa calcolato considerando i ricavi della vendita del Latte bovino al netto dei costi come definiti nel Regolamento.</p>
<p><i>Art. 15 del Regolamento</i> SOGLIA, FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO</p>	<p>Il diritto all'indennizzo si attiva al superamento della soglia di accesso all'indennizzo pari al 20%.</p> <p>La compensazione deve essere inferiore al 70 per cento della perdita di reddito subita dall'agricoltore e comunque maggiore della percentuale minima stabilita dal programma di sviluppo rurale nazionale 2014 2020.</p> <p>Il massimo indennizzo è pari comunque a euro 460.000,00 per singola Impresa aderente.</p>
<p><i>Art. 15 del Regolamento</i> DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA</p>	<p>L'intera Riserva Volontaria viene destinata a Disponibilità Finanziaria Annuale 2025.</p>